

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Valdarno Superiore

GRUPPO ALPINISTICO “PRATOMAGNO”

REGOLAMENTO

COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1

Viene costituito nell'anno 2004, all'interno della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore, un gruppo interdisciplinare per l'arrampicata sportiva e l'alpinismo su roccia e ghiaccio denominato “Gruppo Alpinistico “Pratomagno” - C.A.I. Valdarno Superiore”, che persegue gli stessi fini contemplati dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I. e dal Regolamento della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore, che vengono qui integralmente accettati nella loro attuale condizione e con le eventuali modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento ha pertanto unicamente scopo integrativo per quanto attiene alle specifiche necessità del Gruppo stesso.

ARTICOLO 2

Il Gruppo Alpinistico “Pratomagno” ha il compito di promuovere e curare le attività alpinistiche all'interno della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore e di fare crescere il numero dei Soci praticanti le suddette attività.

ARTICOLO 3

Il Socio del Gruppo Alpinistico “Pratomagno” deve obbligatoriamente essere Socio della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore.

La domanda di ammissione a Socio sarà presa in esame dal Comitato Direttivo del Gruppo che deciderà sull'ammissione, dandone comunicazione all'interessato; nel caso di ammissione rifiutata il Comitato Direttivo del Gruppo non sarà tenuto a dare alcuna giustificazione al richiedente.

Il richiedente di ammissione a Socio deve dimostrare di avere partecipato, con buon esito, ad un corso specifico per una delle discipline di cui sopra.

La domanda di ammissione a Socio impegna il richiedente:

- all'osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. , del Regolamento della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore e delle norme del presente Regolamento.
- ad esonerare il Gruppo, salvo il caso di colpa grave, da ogni responsabilità per infortuni o danni che si verificassero nel corso di manifestazioni organizzate dal Gruppo stesso.
- ad accettare , per la definizione di eventuali controversie, le disposizioni degli articoli 17, 18 e 19 del Regolamento Generale.

ARTICOLO 4

L'ammissione a Socio ha effetto dal momento stesso in cui il Comitato Direttivo del Gruppo accetta positivamente la domanda di associazione.

Nel caso di mancato rinnovo dell'iscrizione alla Sezione C.A.I. Valdarno Superiore o di trasferimento ad altra Sezione l'iscrizione al Gruppo viene automaticamente a decadere.

Il pagamento della quota di iscrizione annuale al Gruppo deve avvenire inderogabilmente entro il primo trimestre di ogni anno.

Trascorso detto termine il Socio viene dichiarato "moroso" e perde il diritto di partecipare a tutte le attività del Gruppo stesso.

ASSEMBLEE DEL GRUPPO

ARTICOLO 5

All'Assemblea del Gruppo partecipano tutti i Soci in regola con l'iscrizione dello stesso.

Il diritto di voto è riconosciuto ai soli Soci maggiorenni.

L'Assemblea del Gruppo è convocata in seduta ordinaria dal Coordinatore, una volta all'anno, entro il 30 novembre.

ARTICOLO 6

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su iniziativa:

- del Comitato Direttivo del Gruppo;
- dal Presidente della Sezione C.A.I. Valdarno Superiore;
- su domanda scritta e firmata da almeno un quinto dei Soci regolarmente iscritti al Gruppo e aventi diritto al voto.

In questi casi il Comitato Direttivo convocherà l'Assemblea entro 30 gg. dalla data della richiesta.

Per qualsiasi tipo di Assemblea (ordinaria o straordinaria), i promotori devono obbligatoriamente indicare il relativo Ordine del Giorno.

Nel corso dell'Assemblea possono tuttavia essere inseriti nell'Ordine del Giorno anche altri argomenti (su proposta approvata dalla maggioranza degli intervenuti), purché detti argomenti siano inerenti all'attività specifica del Gruppo.

Non sono ammesse, a qualsiasi titolo esse siano, votazioni per delega.

ARTICOLO 7

Le Assemblee del Gruppo sono valide:

- in prima convocazione, quando sia presente il 50% + 1 dei Soci regolarmente iscritti al Gruppo e aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno mezz'ora dopo quella fissata per la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.

La data fissata per l'Assemblea del Gruppo deve essere comunicata ai Soci almeno 15 gg. prima.

ARTICOLO 8

Le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.

Le elezioni alle cariche sociali avverranno con scrutinio segreto, ogni elettore potrà esprimere al massimo n. 2 preferenze.

CARICHE SOCIALI

ARTICOLO 9

Il Comitato Direttivo è l'unico organo sociale del Gruppo.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti prevale la maggiore anzianità di iscrizione alla Sezione e nel caso di parità si effettuerà il sorteggio.

Le candidature potranno essere presentate anche durante l'assemblea contestuale all'elezione del Comitato Direttivo.

Nessuno può concorrere alle cariche sociali, né può presentare candidature se non abbia compiuto i 18 anni di età.

ARTICOLO 10

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio successivo alla data dell'elezione.

Nel caso di mancanza o venuta meno, per qualsiasi causa, di un eletto, subentra nella carica il primo della relativa lista dei non eletti.

ARTICOLO 11

Il Comitato Direttivo è composto di n° 3 Rappresentanti.

Il Comitato Direttivo esplica tutti i poteri necessari per l'attuazione dei fini sociali.

Il Comitato Direttivo in particolare:

- elegge, al proprio interno, il Coordinatore del Gruppo Alpinistico, che qualora non facesse parte del Consiglio di Sezione, potrà essere invitato alle riunioni del medesimo;
- promuove, in armonia con le direttive del Consiglio Sezionale le iniziative idonee al conseguimento dei fini sociali ed allo sviluppo del Gruppo;
- delibera sull'ammissione dei Soci e su tutti gli argomenti che interessano il Gruppo;
- osserva e fa osservare le deliberazioni dell'Assemblea;
- ammonisce e/o espelle il Socio responsabile di infrazioni del presente Regolamento o per condotta riprovevole o contraria alle finalità del Gruppo, della Sezione o del Sodalizio in generale;
- si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi, previa comunicazione, con almeno 7 gg. di preavviso, ai Rappresentanti.

ARTICOLO 12

Il Coordinatore del Gruppo Alpinistico:

- rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti;
- presiede le riunioni del Comitato Direttivo;
- convoca le Assemblee del Gruppo previste dall'art. 5.

.....

Approvato dall'Assemblea del Gruppo Alpinistico Pratomagno nella seduta del 28.11.2007.